



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Prot. n. 45332

Titolo: VII

Classe: 6

Allegati: 1

Pavia, 29 ottobre 2009

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Divisione

Ai Direttori delle Unità di gestione e di Spesa

Ai Segretari amministrativi delle Unità di gestione

LORO SEDI

Oggetto: Problematiche connesse al conferimento degli incarichi esterni in ambito universitario.

Con la presente si informa che il Legislatore è, di recente, intervenuto in materia di conferimento incarichi esterni da parte della p.a. modificando nuovamente la disposizione di riferimento rappresentata dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001¹.

La modificazione inizialmente introdotta dall'art.22, comma 2, della Legge n.69/2009², è riferita alla possibilità di poter **prescindere** dalla **comprovata specializzazione universitaria**, oltre che nei casi e nel rispetto dei presupposti di legittimità generali già precedentemente stabiliti, anche per la stipula di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa relativi a:

- **attività informatica;**
- **supporto dell'attività didattica e di ricerca;**
- **servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro disciplinati dalla cd. Legge Biagi**

Viene inoltre contestualmente precisato che dal conferimento di qualsivoglia incarico esterno non debbono derivare **nuovi o maggiori oneri** a carico della **finanza pubblica**: ne consegue che le strutture universitarie, per poter procedere al conferimento di qualsivoglia incarico esterno, debbono imputare la relativa spesa su fondi **non gravanti sul FFO** (a titolo meramente esemplificativo fondi di ricerca non derivanti dal bilancio di Ateneo, finanziamenti esterni, conto terzi ...).

¹ Nelle linee guida in materia di conferimento incarichi esterni è riportato il testo attualmente vigente.

² Art.22 (*Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane*) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*).

E' successivamente intervenuto il comma 26 dell'art.17 della Legge n.102/2009³ con il quale è stata abrogata la disposizione che vietava alle p.a. di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'ultimo quinquennio (contenuta nell'art.36 – Lavoro flessibile -, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dalla Legge n.133/2009).

In merito, si ricorda che l'Università di Pavia, tenuto conto delle indicazioni fornite in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva provveduto a fornire alle strutture una linea interpretativa di tale disposto⁴.

In particolare, era stato indicato alle strutture di inserire negli avvisi di selezione per il conferimento di qualsivoglia incarico esterno una **clausola di esclusione** espressamente riferita ai:

- a) *soggetti che nel corso dell'ultimo quinquennio hanno avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Università di durata superiore nel complesso a trentasei mesi;*
- b) *soggetti che nel corso dell'ultimo quinquennio hanno avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che successivamente cumulati con incarichi di lavoro autonomo (co.co.co. ovvero prestazioni di tipo occasionali) risultino di durata complessivamente superiore a trentasei mesi*

E' evidente che a seguito della nuova (ri)formulazione del citato art.36, comma 3, le strutture non dovranno più inserire tali divieti negli avvisi di selezione.

Le modificazioni sinteticamente descritte hanno conseguentemente comportato la necessità di procedere all'**aggiornamento delle linee guida** precedentemente fornite in materia di conferimento incarichi esterni in ambito universitario, che vengono allegate alla presente.

Si coglie l'occasione per segnalare che la nuova formulazione dell'art.36, comma 3, del D.Lgs. n.165/2006 prevede che tutte le p.a. (ivi incluse le Università) entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (a tutt'oggi non ancora emanata) predispongano una **rapporto analitico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate**; tale rapporto dovrà essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno ai Nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n.286/1999, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica che provvederà alla redazione di apposita relazione annuale al Parlamento. Viene, altresì, previsto che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro, non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda che, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Funzione Pubblica, gli incarichi ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. attengono a prestazioni di lavoro autonomo, come tale non riconducibile a fattispecie di lavoro flessibile.

Va tuttavia rilevato che, sulla base della nuova formulazione dell'art.7, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. – come modificato dal comma 27 dell'art.17 della Legge n.102/2009 – anche per tale tipologia di rapporti trova applicazione la disposizione di cui al novellato art.36, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.: ne consegue, sulla base del sopracitato rinvio operato dal Legislatore, che **anche i contratti di lavoro autonomo (co.co.co.; prestazioni occasionali / professionali)** dovranno rientrare nel citato **rapporto informativo**.

Una volta compiutamente definito il relativo quadro di riferimento, si provvederà a fornire alle Strutture le opportune indicazioni di carattere operativo per la predisposizione del rapporto informativo richiesto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si invita ad attenersi scrupolosamente alle linee guida allegate: resta, in ogni caso, ferma la piena e responsabile autonomia decisionale delle singole

³ Art.17 (*Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti*) della Legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 recante *"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"*.

⁴ Vedasi le linee guida precedentemente emanata pubblicate al link <http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ateneo/Amministrazione/AreaInnovazioneSistemiGestionali/DivisioneRaccordonleStruttureDecentrate/articolo714.html>.

strutture nell'espletamento degli adempimenti connessi alla verifica e valutazione dei presupposti di legittimità richiesti per il conferimento di incarichi esterni.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Colucci)

(F.to Colucci)